



MOD-10-MPO-LAB

CONTRATTO DI DEPOSITO DI EMBRIONI CRIOCONSERVATI
Ai sensi della Legge N°40 del 19 febbraio 2004,
e successive modifiche introdotte dalla
Sentenza della Corte Costituzionale N°151 del 31 marzo 2009.

Revisione n° 10
Data di emissione:
14 novembre 2018

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

la Sig.ra c.f.
nata a il / /
ed il Sig. c.f.
nato a il / /
che si dichiarano stabilmente conviventi e residenti in
via cap.

e

Promea S.p.A., con sede legale in Torino, Via Menabrea 14, c.f. e P. Iva 08029290015,

convengono quanto segue

Ai sensi del Comma 3 Art. 14 Legge 40/2004 e successive modifiche introdotte dalla Sentenza della Corte Costituzionale N° 151/2009 "qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna."

1. I Sigg. e (di seguito, per brevità, "**Depositanti**" o "**Parti Depositanti**") dispongono, ai sensi dell'art. 14, comma 3, Legge 40/2004, il deposito in stato di crioconservazione dei propri embrioni prodotti a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita e non trasferiti in utero (n° embrioni - per esteso) presso la Promea S.p.A., con l'obbligo di custodirli fino alla data di trasferimento da realizzare non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna.
2. Il numero di embrioni trasferiti potrebbe essere inferiore a quello oggetto del presente contratto di deposito a causa di possibili degenerazioni evidenziabili allo scongelamento.
3. La procedura di crioconservazione di cui alla presente scrittura è a titolo gratuito.
4. Nel caso in cui i depositanti non intendano procedere al trasferimento in utero presso la sede della depositaria, la Promea S.p.A. si obbliga a restituire ai depositanti gli embrioni mantenuti in stato di crioconservazione, previa richiesta scritta congiunta dei depositanti, entro il termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della richiesta stessa.
5. Con la presente i depositanti autorizzano la depositaria Promea S.p.a. all'invio dell'avviso di rinnovo annuale circa la propria volontà di mantenere i propri embrioni in stato di crioconservazione o di rinunciare, e quindi dichiararne lo stato di abbandono, come da Legge 40/2004.
L'invio sarà effettuato dalla depositaria Promea, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail
autorizzando la depositaria all'utilizzo del presente indirizzo e-mail per l'invio di comunicazioni relative al presente contratto ed esonerando la depositaria da qualsiasi rimostranza nel caso di lettura delle comunicazioni da parte di un solo soggetto della coppia.
In alternativa autorizziamo l'invio ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:
..... appartenente alla Sig.ra
..... appartenente al Sig.
6. Il presente contratto di deposito si intenderà espressamente risolto in caso di dichiarazione formale dello stato di abbandono degli embrioni depositati a seguito di rinuncia scritta della coppia depositante tramite apposito modulo predisposto da Promea S.p.A. corredato da fotocopia dei propri documenti di identità



012

PROMEA S.p.A Day Surgery

Direttore Sanitario: Prof.ssa Elsa Margaria

Struttura privata e accreditata S.S.N.Regione Piemonte

D.G.R.104-4642 del 26/11/01 - D.G.R.66-7447 del 21/10/02

Via Menabrea 14 10126 Torino - Tel. 011 66 40 800 Fax 011 66 40 842

info@promea.net www.promea.net



MOD-10-MPO-LAB

CONTRATTO DI DEPOSITO DI EMBRIONI CRIOCONSERVATI
Ai sensi della Legge N°40 del 19 febbraio 2004,
e successive modifiche introdotte dalla
Sentenza della Corte Costituzionale N°151 del 31 marzo 2009.

Revisione n° 10
Data di emissione:
14 novembre 2018

con firma autografa, o a seguito di ripetuti e documentati tentativi, eseguiti per almeno un anno da parte del Centro, di rintracciare la coppia per verificarne le intenzioni.

7. In caso di dichiarazione dello stato di abbandono, visto il divieto assoluto di soppressione degli embrioni previsto dall'art.14, comma 1, Legge 40/2004, la Promea S.p.A. provvederà, ai sensi dell'art. 2, D.M. 04 agosto 2004, a trasferire gli embrioni crioconservati verso il luogo di crioconservazione centralizzata nazionale indicato dalla normativa vigente al momento della dichiarazione dello stato di abbandono.
8. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere rese in forma scritta, mediante
 - raccomandata a/r: PROMEA SpA, VIA MENABREA, 14 – 10126 TORINO (all'attenzione di Valenti Cristina);
 - posta elettronica certificata PEC: promeaspa@pec.it
 - posta elettronica: crioconservazione@promea.net

Data: / /

Firma dei depositanti

Sig.ra

Sig.

Per la depositaria
Firma del Direttore Sanitario
Prof.ssa Elsa Margaria

.....

Firma del Biologo
Laboratorio PMA

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., il depositante dichiara di approvare espressamente le disposizioni di cui ai punti 6 (clausola risolutiva espressa) e 7 (deroga *ex legge* del divieto di deposito a terzi di cui all'art.1770, c.c.).

Data: / /

Firma dei depositanti

Sig.ra

Sig.



012

PROMEA S.p.A Day Surgery
Direttore Sanitario: Prof.ssa Elsa Margaria
Struttura privata e accreditata S.S.N.Regione Piemonte
D.G.R.104-4642 del 26/11/01 - D.G.R.66-7447 del 21/10/02
Via Menabrea 14 10126 Torino - Tel. 011 66 40 800 Fax 011 66 40 842

info@promea.net www.promea.net